

Avviso Consob del 9 maggio 2025

Avviso in merito agli Orientamenti EBA/ESMA/EIOPA sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali nonché sul test standardizzato per le cripto-attività, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del Regolamento 2023/1114

In data 10 marzo u.s., l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA hanno pubblicato sul proprio sito internet le traduzioni in tutte le lingue dell'Unione delle "*Joint Guidelines on templates for explanations and opinions, and the standardised test for the classification of crypto-assets, under Article 97(1) of Regulation (EU) 2023/1114*", (di seguito, anche, gli "Orientamenti"), adottate dalle Autorità europea, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, del Regolamento n. 1094/2010 e del Regolamento n. 1095/2010/EU (Regolamenti AEV).

Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito web istituzionale della Consob nella versione italiana. Inoltre, sul sito web dell'ESMA è disponibile il testo integrale del "Final report", utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi¹.

Essi, conformemente all'articolo 97(1) del regolamento (UE) 2023/1114, stabiliscono: i) il contenuto e la forma della spiegazione e del parere giuridico di cui, rispettivamente, all'art. 8(4) e all'art.17(1) lettera b), punto ii) e all'articolo 18(2), lettera e) del suddetto regolamento; ii) un approccio comune per la classificazione delle cripto-attività a norma di tale regolamento.

Destinatari:

Gli Orientamenti si applicano alle autorità competenti, quali definite dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a) del Regolamento (UE) 2023/1114 nonché ai seguenti soggetti:

- a. gli offerenti, le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione per una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività (ART) o da un token di moneta elettronica (EMT), che sono tenuti a notificare il White Paper sulle cripto-attività all'autorità competente, corredato di una spiegazione che descriva i motivi per cui la cripto-attività non dovrebbe essere considerata esclusa dall'ambito di applicazione di tale regolamento, o classificata come un ART o un EMT ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento;
- b. gli enti creditizi che intendono offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART e che sono tenuti a fornire all'autorità competente un parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2023/1114;
- c. le persone giuridiche o altre imprese che non sono enti creditizi che intendono offrire al

¹ Final Report ([Joint ESA Final Report on Art 97 Guidelines MiCAR.pdf](#)) e Orientamenti in lingua italiana ([jc_2024_28](#)).



pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART e che sono tenute a fornire all'autorità competente un parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114.

Disposizioni di riferimento:

Articolo 97, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1114; articolo 8, paragrafo 4; articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii) e articolo 18, paragrafo 2, lettera e) del suddetto regolamento.

In adempimento del paragrafo 3 dell'articolo 16 dei citati Regolamenti AEV, la Consob ha comunicato all'ESMA che è conforme agli Orientamenti in parola, in quanto integrati nelle proprie prassi di vigilanza.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona